



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

CAPITOLATO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLA GRA' PER 5 ANNI

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Centro sportivo della Grà sito in Frossasco, via dei Gorgassi.

Per “gestione” si intende la gestione complessiva dell’impianto sportivo, garantendo l’apertura e la chiusura, la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti (se necessario), la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata del contratto, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e delle altre attività previste dal presente Capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara dal concessionario.

La gestione comporta che facciano carico al concessionario tutte le spese relative, tranne quelle espressamente previste dal presente Capitolato a carico del Comune.

Il Comune non garantisce un numero minimo di utenti; pertanto il concessionario non può pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.

CPV: 92610000-0 – servizi di gestione di impianti sportivi.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Il Centro sportivo, che insiste su un’area di circa 5.600 m² censita al Catasto Terreni al foglio 14 mappale 58, ed è costituito da:

- un blocco spogliatoi (prefabbricato) della superficie di circa 50 m²;
- campo da beach soccer,
- campo da beach volley,
- campo basket,
- pista pump track,
- percorso vita in legno,
- zona fitness con attrezzi metallici,
- spazio per gioco bimbi e tavoli pic-nic,
- chiosco bar della superficie di circa 39,20 m²,
- aree verdi,

il tutto come graficamente rappresentato nella planimetria (allegato a) e pianta dei locali spogliatoio e chiosco bar (allegato B) allegati al presente Capitolato.

Il Centro sportivo è attualmente oggetto di lavori di rifacimento, la cui ultimazione è prevista per il mese di marzo 2018.

L'area su cui insiste il Centro sportivo può essere utilizzata anche per altre attività sportive oltre a quelle sopra elencate, raduni sportivi e manifestazioni varie, purché preventivamente autorizzati dal Comune e nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa che la struttura destinata a chiosco bar deve essere convenientemente attrezzata e ammobiliata dal concessionario, senza alcun onere per il Comune, come meglio specificato all'art. 8 del presente Capitolato.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico».

E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che dovessero rendere incomplete o impossibili le prestazioni.

Il Comune si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 5, decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del Centro sportivo se precedente.

La concessione può essere prorogata fino al termine massimo di un anno, sulla base di un provvedimento espresso del Comune, in relazione all'esigenza dello stesso di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo concessionario e del conseguente passaggio gestionale. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

La gestione dell'impianto deve essere avviata entro 15 giorni dalla consegna del Centro sportivo di cui all'art. 10, il chiosco bar deve essere aperto al pubblico entro 3 mesi dal medesimo termine.

ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO

Ai soli fini del rispetto delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e smi il valore della concessione per i 5 anni di durata è stimato in euro 125.000,00.

Ai fini del combinato disposto degli artt. 35 comma 4 e 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi il valore massimo della concessione, comprensivo della eventuale proroga tecnica, è pari ad euro 150.000,00.

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola in alcun modo l'amministrazione, poiché l'ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.

Il **canone annuo** dovuto dal concessionario per l'intera durata della concessione, soggetto a rialzo in sede di gara, è pari ad euro 1.000,00 annui, da corrispondere mediante versamento diretto al Tesoriere comunale o con bonifico bancario, entro il 30 novembre di ogni anno della concessione. Qualora il concessionario si rendesse moroso anche di un solo canone, a decorrere dal 15° giorno dalla scadenza del termine di versamento, l'ammontare del canone insoddisfatto verrà gravato degli interessi di mora nella misura legale.

ART. 6- DIVIETO DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Il concessionario è tenuto ad esercitare i servizi sotto la denominazione: “Centro sportivo della Grà”. In aggiunta a tale denominazione il concessionario potrà aggiungere il proprio logo, purché dalla denominazione complessiva resti evidente la natura pubblica del Centro e la sua gestione in concessione.

ART. 7- RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve comunicare, prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione per conto del concessionario.

Il Responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dal concessionario per l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare il regolare svolgimento dei medesimi.

Il Responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi) per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione dei servizi.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile generale (ferie, malattie, etc.) il concessionario dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune chiedere la sostituzione del Responsabile generale, previa congrua motivazione.

ART. 8 – CHIOSCO BAR

Il concessionario deve dotare il chiosco bar, a propria cura e spese, di tutti gli arredi, suppellettili, attrezzature, corpi illuminanti e quanto altro occorra per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo la normativa vigente, e provvedere alla posa, il tutto conformemente all'offerta presentata in sede di gara.

Il concessionario, a propria cura e spese, deve altresì provvedere a tutti gli interventi edili ed impiantistici che si rendessero necessari per l'espletamento dell'attività suddetta (a titolo esemplificativo e non esaustivo adempimenti impiantistici per il bancone), previa autorizzazione scritta da parte del Comune.

Le migliorie o le riparazioni eseguite nei locali dal concessionario restano a favore del Comune; è tuttavia facoltà del Comune pretendere la restituzione degli stessi nel primitivo stato a spese del concessionario.

Alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione o recesso il concessionario deve riconsegnare il chiosco, entro il termine indicato dal Comune, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento d'uso, vuoto e sgombero da arredi, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte del Comune. In caso ciò non avvenga il Comune provvede direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del concessionario.

Qualora le attrezzature o l'arredo siano diventati parte non asportabile, le stesse rimangono nella disponibilità del Comune allo scadere della concessione qualora la rimozione delle predette attrezzature possa provocare danni ai beni ivi presenti: per questo il Comune non riconosce al concessionario alcun compenso.

La gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presuppone da parte del concessionario il possesso di tutte le autorizzazioni per svolgere l'attività e di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti, come meglio specificato nei paragrafi seguenti.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie devono essere acquisite direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione; le relative spese sono a carico del concessionario.

Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2006 e s.m.i. sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge regionale succitata non è consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

Il chiosco bar deve osservare i giorni e gli orari di apertura proposti dal concessionario in sede di gara ed, in ogni caso, le fasce minime di apertura del Centro indicate all'art. 12.

È fatto assoluto divieto al concessionario di installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot machine e similari. L'infrazione di tale disposizione è causa di immediata risoluzione del contratto.

In aggiunta al chiosco bar il concessionario può installare distributori automatici di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde. L'esecuzione di tutte le opere per realizzare gli attraversamenti, le tracce e quant'altro necessario per effettuare l'allacciamento e le finiture atte a salvaguardare il decoro ambientale rimangono a totale carico del concessionario, così come è a totale carico dello stesso provvedere alla manutenzione dei distributori automatici. Al termine dell'affidamento il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla loro rimozione. Eventuali danni derivanti ai locali, impianti ed ai beni del Comune da malfunzionamenti dei distributori automatici installati dal gestore saranno allo stesso addebitati.

ART- 9 - UTENZE

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, gas metano e acqua sono interamente a carico del concessionario.

Tutte le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia degli immobili, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno anch'esse a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula del contratto, trasmettendone immediatamente copia al Comune.

ART. 10 – MANUTENZIONI – PULIZIA - CONSEGNA CENTRO SPORTIVO

E' a carico del concessionario la **manutenzione ordinaria** - che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare il Centro sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti ed il decoro - dell'intero Centro sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, nonché gli interventi, collegati alla manutenzione e/o gestione, di messa a norma della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente ed in particolare delle norme CEI, UNI – CIG , di quelle di prevenzione incendi, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- 1 - tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni;
- 2 - riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
- 3 - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari (wc, lavabo, docce, mensole, specchi, ed ogni articolo da bagno);
- 4 - trattamenti periodici e potature di tutte le piante e siepi;
- 5 - verniciatura delle parti metalliche e non metalliche delle attrezzature (pedane, infissi, tribune, elementi in PVC, targhe, suppellettili, ecc.);
- 6 – taglio dell'erba (minimo sei tagli annui) e manutenzione delle aree verdi;
- 7- mantenimento in perfetta efficienza degli impianti con messa a punto delle apparecchiature, almeno una volta all'anno; nelle operazioni sono comprese la sostituzione di lampade ed interruttori degli spogliatoi, servizi e magazzini, campi, parco, ecc.;
- 8- mantenimento in efficienza di recinzioni, transennamenti, cancelli.

La frequenza di tali interventi è quella indicata in sede di gara dal concessionario.

Il concessionario è obbligato a mantenere l'impianto in perfetto stato di conservazione ed efficienza, così da poterlo riconsegnare al Comune in perfetto stato di funzionalità.

Il concessionario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria (e delle relative spese) dell'intero centro sportivo, sia per la parte ad accesso libero (comprendente il percorso vita in legno; zona fitness con attrezzi metallici; spazio per gioco bimbi e tavoli pic-nic), sia per quella relativa alle attività sportive accessibili solo su prenotazione (beach soccer; beach volley; basket e pista pump track).

Il concessionario è tenuto a mantenere tutto il Centro sportivo in condizioni di pulizia, igiene e decoro, nonché a garantire periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione, osservando quanto offerto in sede di gara.

E' a carico del Comune la **manutenzione straordinaria**, con esclusione di quella che si dovesse rendere necessaria a seguito di negligenza, incuria o imperizia del concessionario.

La consegna del Centro sportivo avviene mediante redazione di apposito **verbale di consegna** da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulti lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Al verbale di consegna viene allegata la dichiarazione del concessionario con cui riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto sportivo che sta per prendere in consegna.

Alla scadenza della concessione si procede ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione deve essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni viene dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

ART. 11 - CUSTODIA

Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dal suo operato, e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti od alle attrezzature.

ART. 12 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO E FINALITÀ SOCIALI

Il concessionario deve destinare l'impianto ad esclusivo uso sportivo e ricreativo (o ad attività comunque autorizzate di volta in volta dall'Ente proprietario) e deve curarne la gestione nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Il percorso vita in legno, la zona fitness con attrezzi metallici, lo spazio per gioco bimbi ed i tavoli pic-nic sono ad accesso libero, mentre sono accessibili su prenotazione i campi da beach soccer, da beach volley, basket e la pista pump track.

Il concessionario deve garantire il funzionamento minimo del centro sportivo per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, per almeno 5 gg alla settimana, fermo restando l'apertura obbligatoria il sabato, la domenica e i festivi.

Nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre la struttura deve essere accessibile al pubblico almeno per 6 ore giornaliere.

Nel restante periodo dal 16 ottobre al 14 aprile, deve essere garantita la manutenzione e la pulizia dell'area ad accesso libero (tavoli pic-nic; zona fitness con attrezzi metallici; percorso vita in legno) e la struttura deve restare aperta almeno 2 giorni la settimana con orario minimo di 4 ore giornaliere. In questo periodo il concessionario può altresì disporre chiusure straordinarie per periodi non superiori ai trenta giorni e previa comunicazione al Comune.

I giorni e gli orari di apertura devono essere proposti dal concessionario in sede di gara; il concessionario non è tenuto a garantire il funzionamento del centro sportivo nelle giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua.

E' inteso che variazioni annuali al periodo di funzionamento possono essere ammesse in conseguenze di particolari condizioni meteorologiche e climatiche, previo accordo con il Comune.

All'esterno della struttura deve essere apposta apposita segnaletica indicante gli orari nei quali è possibile utilizzare l'impianto.

Le Società sportive o altro tipo di Associazioni che intendono usufruire della struttura devono concordare con il concessionario l'utilizzo della stessa.

Il concessionario deve inoltre:

- a) organizzare iniziative finalizzate a promuovere lo sport e l'aggregazione sociale. Il programma annuale delle iniziative sarà quello risultante dall'offerta tecnica; in ogni caso dovranno essere organizzate almeno n. 2 iniziative nel periodo dal 15 aprile al 16 ottobre;
- b) consentire libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune;

c) consentire l'accesso all'impianto sportivo a tariffe agevolate, come da offerta presentata in sede di gara, da parte delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio comunale e delle scuole del comune di Frossasco, Cantalupa e Roletto, con le modalità che verranno concordate con il Comune e gli organismi scolastici;

d) lasciare a disposizione gratuitamente del Comune la struttura sportiva per manifestazioni a carattere comunale o sovracomunale (fino ad un massimo di 10 eventi per ogni anno di durata del contratto) da organizzarsi autonomamente e/o patrocinate o in collaborazione con il concessionario. Si intende che durante tali attività, se organizzate in esclusiva dal Comune, il concessionario è esente da qualsiasi responsabilità per danni arrecati alla struttura. Le date e le modalità di svolgimento di tali iniziative sono comunicate al concessionario con un preavviso almeno di 15 gg. ed in ogni caso non possono coincidere con lo svolgimento di gare o tornei già previsti dal concessionario.

Per tutte le attività il concessionario è tenuto a garantire il rispetto dei limiti acustici disciplinati da leggi e regolamenti.

L'attrezzatura ludico/sportiva ad ampliamento della dotazione base dell'area ovest del Centro sportivo e/o dell'area ad accesso libero proposta dal concessionario in sede di gara deve essere acquistata, installata e mantenuta dal concessionario stesso senza oneri per il Comune ed al termine della concessione resta nella disponibilità del Comune. Tale dotazione, sia al momento dell'installazione che a quello della consegna al Comune, deve essere a norma; a tal fine deve essere trasmessa al Comune tutta la documentazione e le certificazioni attestanti il rispetto della normativa in materia di sicurezza.

ART. 13 – TARIFFE

Le tariffe che il concessionario riscuote per l'utilizzo della struttura, in sede di prima applicazione, sono quelle indicate dallo stesso in sede di gara; a partire dal secondo anno di concessione possono essere oggetto di revisione annuale, sulla base di motivata proposta del concessionario e comunicate al Comune.

A favore delle scuole di Frossasco, Cantalupa e Roletto e delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale deve essere applicato uno sconto minimo del **5% o lo sconto superiore proposta in sede di gara** sulle tariffe vigenti per l'utilizzo delle strutture. La percentuale di sconto offerta in sede di gara non varia al variare delle tariffe proposte.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, o di altri soggetti presenti a vario titolo nell'impianto a seconda delle mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario deve stipulare apposita polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso dell'impianto sportivo, con espressa indicazione del Comune come terzo, con massimale minimo di euro 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose e polizza per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che preveda un massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tali massimali; la polizza stipulata deve essere specifica per le attività di cui al presente Capitolato.

Copia di dette polizze assicurative dovrà essere depositata presso gli uffici comunali prima della stipula del contratto o della consegna dell'impianto se anticipata.

Ogni anno il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune le quietanze di pagamento delle polizze assicurative.

Nel caso di RTI è necessario che le polizze siano intestate al raggruppamento o a tutti i soggetti partecipanti.

Le polizze devono contenere le seguenti clausole essenziali espressamente previste:

- a) il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o, in alternativa, in caso di rateizzazione, inserire nella polizza che l'omesso o il ritardato pagamento del premio non può essere opposto al Comune concedente;
- b) che eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili al Comune concedente, non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto della concessione.

ART. 15 - SUBCONCESSIONE DELLA GESTIONE

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma è vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento o di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione della concessione.

E' data la facoltà al concessionario di sub-concedere a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato e del D. Lgs. 50/2016 e smi, i servizi relativi a manutenzione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione.

Il concessionario e il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il sub-concessionario.

L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata della concessione è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso.

Nessuna parte dell'impianto può essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 17 – ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi della vigente normativa, non è ammesso l'utilizzo degli spazi e degli impianti, se non conformi, da parte di utenti ed atleti nonché in assenza di specifiche autorizzazioni degli Enti preposti. Pertanto il concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario ha in particolare l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dal citato DM 18 marzo 1996.

Il concessionario, con l'assunzione della responsabilità della manutenzione ordinaria e della gestione degli impianti, si assume gli oneri previsti dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 relativamente all'obbligo delle denunce e verifiche degli impianti di terra (mod. B), nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio prevista per legge.

Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e si impegna a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato e con i criteri così come disposto dalle vigenti normative, o disposizioni particolari degli enti preposti al controllo, ed in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme CEI ed in particolare alla norma CEI 64-8 5^a edizione, nonché legge 46/90.

Qualora per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, il concessionario, previa specifica richiesta, si assume l'onere di eseguire tali opere, concordandole con il Comune.

In caso di accertato pericolo alla incolumità delle persone il concessionario provvede immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico dandone comunicazione al Comune fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Comune può, durante la vigenza del contratto della concessione, effettuare verifiche periodiche circa la corretta tenuta degli impianti. In caso di rilievi il concessionario è invitato ad adeguarsi alle prescrizioni impartite, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e smi. In particolare, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad altre imprese o a lavoratori autonomi l'affidatario committente ha l'obbligo di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi. I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:

1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico.

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 18 - SQUADRA DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

Valgono a tal fine le normative di legge con oneri a carico del concessionario.

ART. 19 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente. Esso risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Il concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, il Comune può richiedere al concessionario ogni documento utile.

Il Comune può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Non essendo previsti pagamenti a carico del Comune, in attuazione di quanto disposto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o subconcessionario,

impiegato nell'esecuzione della contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Comune.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.

Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Frossasco, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 4 del 13/02/2014, per quanto compatibili.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile d'insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinarmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

Il concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio del Comune.

Il concessionario, al momento dell'avvio dei servizi, trasmette al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.

Il concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l'elenco dipendenti e collaboratori, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.

Art. 20 – VIGILANZA E CONTROLLI

Tecnici, funzionari ed altro personale incaricato dal Comune devono avere libero accesso all'impianto per poter verificare la correttezza dell'uso dell'impianto, la puntuale applicazione del Capitolato e lo stato manutentivo dell'impianto.

Tali sopralluoghi saranno effettuati con cadenza semestrale o comunque ogni qualvolta il Comune lo ritenga necessario.

A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nel presente Capitolato vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 22.

Il concessionario deve fornire al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione dell'anno precedente (gennaio – dicembre) corredato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività; tutte le voci del rendiconto devono potere essere verificate dall'esistenza di appositi giustificativi.

Nel medesimo termine il concessionario deve altresì fornire la previsione dell'attività gestionale per l'anno in corso.

Il Comune si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ART. 21 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione dei servizi, il Comune ordina la sospensione dell'esecuzione, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi.

Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Comune dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell'esecuzione è redatto apposito verbale, che deve essere firmato dal concessionario.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Comune per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Art. 22 –SANZIONI E RISOLUZIONE

Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali d'ufficio o per denuncia di terzi, il Comune provvede a contestare le inadempienze rilevate e ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni disattese.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- mancata realizzazione delle attività minime previste dal Capitolato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- mancato rispetto degli oneri di pulizia, disinfezione e derattizzazione e sorveglianza dell'impianto da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative di cui all'art. 21, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
- violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature e degli impianti, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalle norme e dal presente Capitolato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario non preventivamente comunicato come previsto dall'art. 12, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 al giorno, in rapporto al numero di giorni di interruzione;
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato;
- mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento.

A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dal paragrafo precedente, il Comune provvede ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata/pec, invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte del Comune casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al concessionario, il Comune si riserva di irrogare

la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali sono applicate tramite escussione della cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata. Qualora nel corso del servizio si verificano ripetuti casi di inadempimento contrattuale, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Il Comune ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec) e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- mancato avvio dei servizi nei termini indicati del Capitolato;
- quando agli impianti venga data una destinazione diversa da quella citata definita nella concessione;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- cessione del contratto o sub-concessione non autorizzata;
- mancato pagamento di 2 (due) canoni annuali di concessione, anche non consecutivi.

Il Comune può altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata o pec e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

- a) sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- b) violazioni agli obblighi contrattuali;
- c) danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune;
- d) violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

Il Comune si riserva, altresì, di risolvere il contratto, fatte salve le ulteriori conseguenze che potrebbero derivarne sotto il profilo civile e/o penale, in caso di svolgimento di lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione del Comune o senza i nulla-osta, le licenze e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 23 - RECESSO

E' possibile il recesso da parte del concessionario previa comunicazione scritta al Comune a mezzo lettera raccomandata o pec da inviarsi con un preavviso di 180 giorni naturali e consecutivi. In tal caso si provvede all'incameramento della cauzione e le opere e migliorie realizzate dal concessionario restano di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di rimborso.

Il Comune può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al concessionario:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 1464 del codice civile.

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 90 giorni naturali e consecutivi. Al concessionario spetta in tal caso un indennizzo determinato ai sensi dell'art. 176 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine, in mancanza di un valore medio dei ricavi, debitamente documentato dal concessionario, si terrà conto del valore della concessione indicato all'art. 5.

In caso di recesso il concessionario ha il dovere di pagare al Comune solo la quota del canone annuale corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato.

ART. 24 – GARANZIE - CAUZIONE DEFINITIVA

Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato, il concessionario deve costituire cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone annuo di aggiudicazione, moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione. La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi di legge e che ne preveda la liquidazione entro 15 giorni ed a semplice richiesta da parte del Comune. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, può essere disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 25- CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione del contratto che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Torino.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dal Comune, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e smi e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

Il Comune e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 28 - DOMICILIO LEGALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso la sede comunale.

ART. 29– NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della concessione in oggetto.